

REGOLAMENTO SUL GARANTE METROPOLITANO DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA LIBERTA' PERSONALE

(Approvato con delibera Consiglio Metropolitan n. 61 del 21/12/2017)

Art. 1

(Oggetto e principi generali di riferimento)

Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione e l'esercizio delle funzioni del Garante metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale, di seguito denominato "Garante metropolitano", i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 comma 2 lett. k) dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 2

(Funzioni specifiche del Garante metropolitano, elementi di garanzie ed interventi operativi)

1. Il Garante metropolitano opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private o limitate nella libertà personale mediante:
 - a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
 - b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private o limitate nella libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;
 - c) la realizzazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione dei rischi di suicidi in carcere o di episodi di autolesionismo;
 - d) il coinvolgimento di aziende private ed associazioni di volontariato o del terzo settore, al fine di consentire il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di chi ha delinquito;
 - e) la promozione dei servizi di giustizia riparativa, mediazione penale e culturale con particolare attenzione agli stranieri ristretti o comunque limitati nella libertà personale;
 - f) la visita periodica all'interno delle strutture penitenziarie onde verificare le condizioni dei luoghi di reclusione;
 - g) i colloqui periodici con i detenuti al fine di ricevere dagli stessi eventuali specifiche segnalazioni circa le proprie personali condizioni di detenzione.

2. Il Garante metropolitano a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private o limitate nella libertà personale, può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati ed al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti contrastata o ritardata nei fatti.
3. Il Garante metropolitano promuove, inoltre, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi metropolitani delle persone comunque private personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze della Città Metropolitana, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione.
4. Il Garante metropolitano svolge la sua attività in piena indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 3

(Nomina, durata, requisiti, decadenze e incompatibilità del Garante metropolitano)

1. Il Sindaco metropolitano nomina con proprio decreto il Garante metropolitano, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. k) dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. Il Garante metropolitano dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Garante metropolitano è scelto fra persone residenti nella Città metropolitana di Reggio Calabria di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale che, per esperienze acquisite nella tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
4. Non può essere nominato Garante metropolitano chi si trova in una delle situazioni di incandidabilità ed ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante metropolitano decade dalla carica.
5. Sono inoltre incompatibili alla carica di Garante:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo;
 - b) i componenti del Governo nazionale, i Consiglieri ed Assessori regionali;
 - c) tutti i rappresentati istituzionali degli enti locali territoriali ivi compresi i consiglieri Metropolitani
6. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
7. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante metropolitano venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco metropolitano provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio ed adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco metropolitano ne pronuncia la decadenza.

Art. 4

(Dimissioni e revoca)

1. Il Garante metropolitano può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco metropolitano.
2. La revoca del Garante metropolitano è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco metropolitano.
4. Il Garante metropolitano può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni.
5. Il Sindaco metropolitano esaminate le controdeduzioni provvede in merito.
6. In caso di decadenza, il Sindaco metropolitano nomina con proprio decreto un nuovo Garante metropolitano.

Art. 5

(Relazione agli Organi della Città Metropolitana)

1. Il Garante metropolitano riferisce al Sindaco metropolitano ed al Consiglio metropolitano per quanto di competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogniqualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio metropolitano apposita relazione annuale.
2. Il Consiglio metropolitano può discutere la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Il Garante metropolitano provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture metropolitane connesse con i lavori da svolgere.
4. Copia della relazione viene trasmessa al Garante Nazionale per i diritti dei detenuti, alle Commissioni Giustizia del Parlamento, al "Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti" ed al Comitato Onu contro la tortura.
5. La relazione è pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'apposito spazio dedicato al Garante metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale ed è consultabile on-line unitamente ai riferimenti normativi ed ai materiali documentali ed informativi connessi alla funzione.

Art. 6

(Ufficio del Garante metropolitano, strutture, personale ed indennità)

1. Il Garante metropolitano svolge le proprie funzioni con l'assistenza della Segreteria generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. Per le risorse umane ed infrastrutturali il Garante metropolitano si rapporta con la Segreteria generale della Città Metropolitana nell'ambito della dotazione organica della stessa, senza oneri aggiuntivi e/o di struttura.
3. Il Garante metropolitano, quando necessario, può inoltre avvalersi:
 - a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni della detenzione;
 - b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale e comunale, ove istituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio;

- c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.
- 4. Il Garante metropolitano svolge la propria funzione a titolo gratuito senza indennità di funzione.
- 5. E' previsto per il Garante metropolitano il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, preventivamente autorizzate dal Sindaco Metropolitano o da un suo delegato secondo il regolamento vigente per le missioni istituzionali degli amministratori.
- 6. Il garante Metropolitano è supportato da 5 componenti indicati dal sindaco, (individuati con gli stessi criteri di scelta del Garante), con proprio decreto e che svolgono la propria funzione a titolo gratuito, (con le stesse prerogative del Garante) componendo di fatto l'ufficio del garante.

Art. 7

Protocolli d'intesa

1. Il Garante metropolitano, con preventivo parere scritto del Sindaco metropolitano, promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra i vari comuni, la Regione e le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, con l'amministrazione della giustizia, contesto penale adulti e minori, nonché con associazioni che si occupano di diritti umani e della salvaguardia delle condizioni di vita dei detenuti e delle persone comunque private e/o limitate nella libertà personale, volti in particolare a:

- a) consentire una adeguata conoscenza delle condizioni di vita delle persone private o limitate nella libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse si trovino;
- b) attivare, all'interno ed all'esterno degli istituti penitenziari, delle comunità ministeriali per minorenni e/o delle comunità terapeutiche e/o dei luoghi comunque privativi e/o limitativi della libertà personale strumenti informativi e di supporto in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza metropolitana;
- c) strutturare, consolidare ed implementare nuovi modelli di governance inter-istituzionali e sociali, al fine di favorire la presa in carico territoriale, il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di chi ha delinquito.